



**CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO
NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
"GESTIONE FINANZIARIA D'IMPRESA E PREVENZIONE DELLA CRISI" - XL CICLO
in collaborazione con le Imprese**

(ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. n. 226/2021, a valere sulle risorse attribuite con D.M. n. 630/2024)

TRA

Universitas Mercatorum, C.F. 09106101000, con sede in Roma (RM), P.zza Mattei n. 10, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Giovanni Cannata nato a Bari (BA) il 08/03/1947, domiciliato per la carica presso la stessa Università, di seguito "Università";
e

L'IMPRESA European network on Cultural Management and policy, ENCATC, , con sede in Avenue Maurice, 1 (Bruxelles)), - CAP 1050, C.F. N/A, codice ATECO _N/A, - N° d'Impresa 04641744941 egualmente rappresentato/a dal Dott. GiannaLia Cogliandro nato a Brindisi (IT) il 02.08.1967 - CF CGL GNL 67M42B180H di seguito "Impresa";

PREMESSO

- che l'Università ha tra i suoi fini primari l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché di preparazione culturale e professionale degli studenti;
- che la Legge n. 210 luglio 1998, e in particolare l'art. 4 come modificato dall'art.19 della Legge n. 240/2010, prevede che *"Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei"* e che *"gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università"*;
- che il D.M. n. 226 del 14 dicembre del 2021 avente ad oggetto il *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*, e in particolare l'art. 3 comma 2 prevede che *"Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:... d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo"*;
- che con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- che il vigente Regolamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum, prevede all'art. 3, comma 2, lett. d) l'attivazione di Corsi in forma associata mediante la stipula di Convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- che con il D.M. n. 630 del 24/04/2024 sono state attribuite ad Universitas Mercatorum, per l'anno 2024/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"* - Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese"*, 14 borse di dottorato di durata triennale cofinanziate da parte delle imprese per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
- che, secondo quanto previsto dall'Art. 26, commi 1 e 2 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (...), fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato;



- che è stato dato mandato al Rettore di stipulare le convenzioni con altri Atenei e con le aziende per dare corso alle assegnazioni ministeriali, nonché autorizzare tutte le procedure connesse alle prescrizioni previste dalla normativa vigente con delibera del CdA del 07 maggio 2024;
- che l'Università e l'Impresa condividono il comune interesse ad attivare in convenzione il Corso di Dottorato di ricerca in "*Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi*" - XL ciclo;
- che l'Università e l'Impresa hanno concordato la definizione del progetto formativo e di ricerca della borsa di dottorato, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- che l'Università ha provveduto all'emanazione del Bando di Concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in "*Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi*" - XL ciclo con D.R. n. 245/2024, nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. n.226/2021, dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca e dalla normativa vigente in materia, dei temi specifici selezionati in collaborazione e degli ulteriori impegni assunti nell'ambito della presente convenzione;
- che il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "*Collegio*", è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
- che la durata del Corso (**minimo n. 3 anni - n. 1 Ciclo**) coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato ordinario, ossia 3 anni accademici al quale possono aggiungersi ulteriori 6 mesi relativi alla valutazione e alla discussione della tesi.
- che l'Impresa ha manifestato interesse a cofinanziare **n. 1 borsa/e di Dottorato** per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, per l'intera durata del Ciclo di studi (n. 3 anni), con decorrenza dal 01 dicembre 2024;
- per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

Le PARTI convengono che le attività formative previste dal Corso di Dottorato di ricerca in "*Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi*" - XL ciclo, sono coerenti con le attività di ricerca e sviluppo promosse dall'Impresa e che è pertanto interesse e volontà comune attivare il Corso di Dottorato di ricerca in "*Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi*" - XL ciclo, che verrà gestito secondo il Regolamento dei Dottorati di Ricerca di Universitas Mercatorum e secondo la normativa vigente.

ART. 2 Durata ed efficacia

La durata legale del Corso - per ogni Ciclo - è di **3 anni accademici** a decorrere dal 01 dicembre 2024. Le parti convenzionate si impegnano ad assicurare l'attivazione dei Cicli di Dottorato **per l'intero triennio**, fermo restando il diritto delle parti di rinegoziare per ciascun Ciclo le modalità di finanziamento del Corso e lo specifico Progetto di Dottorato di ricerca.

ART. 3 Obblighi delle Parti

La sede amministrativa del Corso è Universitas Mercatorum che coordinerà e gestirà il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti al funzionamento del Corso, e rilascerà il relativo titolo. Ciascuna delle PARTI contraenti si impegna a gestire la collaborazione per l'attuazione del Progetto formativo e per il funzionamento del Corso mettendo a disposizione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, per l'intera durata dello stesso



le risorse strutturali e finanziarie necessarie, nonché il personale docente, tecnico-amministrativo e aziendale afferente, sia alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo, sia alle sedi dell'Impresa ove verranno svolte le attività di formazione e ricerca (cfr. Allegato 1).

In particolare, per l'attuazione della collaborazione di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, l'Impresa mette a disposizione strumentazioni, attrezzature e l'assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri laboratori (cfr. Allegato 1).

L'utilizzo delle attrezzature scientifiche e delle risorse messe a disposizione dalle PARTI dovrà avvenire nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti nella presente Convenzione, nonché in piena conformità alla legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa si impegna ad erogare le somme finanziate con le modalità e i tempi di seguito esposti.

ART. 4 **Attività di formazione e ricerca**

L'Impresa si impegna affinché l'attività di ricerca contribuisca all'accrescimento delle abilità dei Dottorandi con riferimento al settore di intervento.

L'Impresa contribuirà inoltre al co-tutoraggio dei dottorandi coinvolti nella mobilità presso le proprie sedi.

I destinatari delle Borse iscritti al corso di Dottorato di ricerca dovranno svolgere presso l'Impresa un periodo di studio e ricerca pari a **18 mesi** ripartito sui tre anni di corso, che l'Impresa è tenuta a garantire.

Le attività che il Dottorando dovrà svolgere sono le seguenti:

- seguire i corsi previsti per il Corso di Dottorato;
- svolgere l'attività di ricerca e di formazione previste dal Progetto Formativo concordato di cui all'Allegato 1, sia presso l'Università che presso i locali dell'Impresa;
- seguire le indicazioni dei *tutors*.

Il Dottorando è altresì tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Dottorato e dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca.

Durante il periodo della sua attività di ricerca, lo studente di dottorato contribuirà allo sviluppo e all'implementazione di compiti specifici in linea con le sue competenze e interessi di ricerca concordati con il supervisore. L'elenco dei compiti sarà discusso e concordato con apposito Atto di Impegno prima dell'inizio del tirocinio. Inoltre, lo studente di dottorato contribuirà, previa approvazione del Tutor universitario, all'implementazione di ad attività di ricerca e di esecuzione sul piano operativo sia nell'ambito dei progetti europei dell'impresa ECHOES e CREASUS, sia nell'ambito del gruppo di lavoro sull'illicit trafficking, nonché alla pubblicazione di articoli correlati alla sua ricerca sulle riviste di Encatc.

ART. 5 **Supervisione delle attività**

Durante il periodo di permanenza presso l'Impresa il dottorando selezionato sarà affiancato da un tutor "aziendale" con funzione di supervisione ed indirizzo dell'attività svolta. Tale funzione sarà esercitata in collaborazione con il tutor "accademico" nominato dal Collegio Docenti del Corso.

I due tutors si impegnano a seguire di comune accordo l'attività di formazione e di ricerca del dottorando, nonché di supervisionare e collaborare nello svolgimento dei lavori della tesi. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.

La borsa di studio finanziata sulla base della presente Convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle finanziate con fondi dell'Università nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 630/2024. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Università o con l'Impresa né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.



ART. 6 Obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro

Gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro competono all'Università per il periodo in cui il dottorando si trova a svolgere attività di studio e ricerca nelle strutture dell'Università stessa.

Per i periodi di studio e ricerca presso il partner, sarà compito dell'Impresa tutelare la salute e la sicurezza del dottorando in conformità alla normativa nazionale in vigore.

Il personale delle PARTI e il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, rispettando le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

L'Impresa s'impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all'interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura. L'Ente, che di volta in volta ospita il dottorando, s'impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

ART. 7 Finanziamento borse di Dottorato

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna borsa di dottorato ha un importo standard pari a € **72.628,61** per l'intero triennio.

L'Impresa cofinanzierà n. 1 borsa/e di studio annua/e per l'intera durata triennale del corso, per un importo eccedente il valore di € 60.000,00 fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 e l'art. 7 comma 1 lett. g) del D.M 630/2024. L'importo residuo, necessario a garantire la copertura completa del costo di una borsa di studio, riferito a un intero triennio di dottorato di ricerca, ammonta ad € **12.628,61**.

L'Impresa si impegna a versare per ciascuna borsa di Dottorato cofinanziata l'importo totale di € **12.628,61** in 3 quote annuali all'inizio di ogni A.A. da erogare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Università di ammissione del dottorando a ciascun anno di corso.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati, specificando la causale, mediante accreditamento su:
Conto corrente bancario Banca Fideuram, IBAN IT35 T032 9601 6010 0006 7096 116
Intestato ad "Università Telematica Universitas Mercatorum".

L'Università si impegna al rispetto di tutti gli obblighi scaturenti a suo carico dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra riportati.

Gli impegni finanziari assunti dall'impresa nella presente convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo da parte di Universitas Mercatorum di corrispondere la borsa all'assegnatario; i fondi rimanenti potranno essere utilizzati da Universitas Mercatorum esclusivamente per i medesimi fini. Nel caso in cui non risultino ammessi al Corso a cui poter assegnare la borsa di studio finanziata dall'Impresa, Universitas Mercatorum è tenuta a restituire tutte le somme percepite e inutilizzate.

ART. 8 Decadenza e rinuncia dottorandi

L'Università comunicherà all'Impresa, all'indirizzo e-mail g.cogliandro@encatc.org l'eventuale



decadenza del/della Dottorando/a deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del dottorando medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Da tale comunicazione il presente atto si intende risolto.

Le somme di cui all'articolo 7 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite all'Impresa nel rispetto della normativa prevista dal MUR. Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa e di budget della ricerca già corrisposte al/alla Dottorando/a o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Art. 9 Organi del Dottorato di Ricerca

Sono organi del Corso di dottorato di ricerca:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il Coordinatore del dottorato di ricerca.

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative e dai rappresentanti dell'Impresa designati.

Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti sono disciplinate nel vigente Regolamento in materia dei Dottorati di Ricerca dell'Università.

Il Coordinatore del corso è la Prof.ssa Maria Antonella Ferri.

Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti ed ha il compito di organizzare l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio dei docenti. Egli è tenuto altresì ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 della presente Convenzione da parte di tutto il personale coinvolto nell'attività di Progetto, compresi i dottorandi.

ART.10 Proprietà dei risultati

Ogni Parte manterrà la proprietà del proprio Background e Sideground, nonché di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a tali Background e Sideground, e nulla nella presente Convenzione sarà considerato come implicazione di cessione o trasferimento, direttamente o indirettamente, dei suddetti diritti di proprietà intellettuale relativi al Background o Sideground di una Parte.

Le Parti riconoscono reciprocamente il diritto gratuito e non esclusivo di utilizzare i rispettivi Background esclusivamente per l'implementazione delle attività specifiche oggetto della presente Convenzione e, in ogni caso, solo durante il periodo di validità della presente Convenzione; la concessione in sub-licenza o il trasferimento di tali diritti a terzi a qualsiasi titolo è espressamente vietata. D'altro canto, il Sideground appartenente a ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza l'esplicita autorizzazione scritta del titolare.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 630/2024 art. 7, comma 1, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

La Società Ospitante/Centro di Ricerca/Amministrazione Pubblica avrà il diritto di utilizzare i dati e le informazioni ivi contenuti per scopi interni non commerciali. Nel caso di Risultati ottenuti durante il periodo di studio e ricerca trascorso dal dottorando presso i locali della Società Ospitante/Centro di Ricerca/Amministrazione Pubblica, se tali Risultati sono generati anche con il contributo finanziario e intellettuale della Società Ospitante/Centro di Ricerca/Amministrazione Pubblica, le Parti negozieranno in buona fede, in un accordo separato, i termini e le condizioni relativi alle quote di proprietà e alle strategie di protezione e sfruttamento di tali Risultati. Le Parti terranno debitamente conto del fatto che l'Università è un'istituzione pubblica di ricerca e di



eventuali obblighi che l'Università potrebbe aver assunto con l'autorità finanziatrice.

ART. 11 Informazioni riservate

Ai fini del presente Accordo, per *"Informazioni Riservate"* si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'Impresa o di Universitas Mercatorum e comunicate al Dottorando di ricerca, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura *«Confidenziale»*, d'ora in avanti denominato *"Informazioni Riservate"*, che potranno essere utilizzate dal Dottorando di ricerca durante il corso, per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Le PARTI convengono che il Dottorando di ricerca durante lo svolgimento del Corso sarà altresì libero di utilizzare e le informazioni diverse dalle Informazioni Riservate e i Risultati ottenuti durante il lavoro di ricerca svolto presso le PARTI al fine di ottenere pubblicazioni.

Alla firma del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per se stesse e per conto dei loro dipendenti e/o collaboratori (vincolando quindi anche terzi ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile Italiano), per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione o scadenza, a:

- (a) astenersi dal divulgare le Informazioni Riservate e dal renderle in qualsiasi modo accessibili a Terzi;
- (b) utilizzare tutti i mezzi adeguati e adottare qualsiasi azione o misura ragionevolmente necessaria affinché le Informazioni Riservate non siano rese disponibili a Terzi;
- (c) astenersi dall'utilizzare le Informazioni Riservate per motivi diversi o che vadano oltre l'ambito del presente Accordo;
- (d) astenersi dal duplicare, copiare, riprodurre, registrare o rappresentare, con qualsiasi mezzo idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, note, progetti, schemi, corrispondenza o qualsiasi altro materiale che contenga Informazioni Riservate, salvo che sia necessario per l'attuazione del presente Accordo o vi sia il consenso espresso della Parte titolare del relativo diritto;
- (e) restituire immediatamente o distruggere, su richiesta scritta della Parte avente diritto, tutti i file, atti, documenti, elenchi, registri, relazioni, note, schemi, tabelle, lettere o qualsiasi altro materiale, comprese le loro copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a meno che non vi sia un obbligo legale di conservare tali informazioni;
- (f) restituire immediatamente o distruggere, alla cessazione o scadenza del presente Accordo, tutti i file, atti, documenti, elenchi, registri, relazioni, note, schemi, tabelle, lettere o qualsiasi altro materiale, comprese le loro copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a meno che non vi sia un obbligo legale di conservare tali informazioni;

Le suddette disposizioni non si applicano alle seguenti informazioni:

- (a) informazioni, dati e conoscenze comunicati da una Parte all'altra che sono espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico generale;
- (b) informazioni, dati e conoscenze comunicati da una Parte all'altra che sono già di dominio pubblico o liberamente accessibili a Terzi;
- (c) informazioni, dati e conoscenze che, in qualsiasi momento, diventino di dominio pubblico o liberamente accessibili a Terzi, a condizione che la loro divulgazione o accessibilità non sia stata il risultato di un atto illecito o non sia stata espressamente vietata alla Parte comunicante, a partire dal momento in cui tali informazioni, dati o conoscenze sono diventate di dominio pubblico o liberamente accessibili;
- (d) informazioni, dati e conoscenze per le quali la Parte titolare dei diritti consenta, per iscritto, alla loro comunicazione o accessibilità libera, e solo nei limiti e alle condizioni in base alle quali tale



consenso è stato concesso;

(e) informazioni, dati e conoscenze che una Parte possa dimostrare di possedere prima del momento in cui sono stati comunicati dall'altra Parte, o prima del momento in cui tali informazioni sono diventate note durante il corso e a causa del rapporto contrattuale;

(f) informazioni che una Parte possa dimostrare di aver ottenuto indipendentemente dal rapporto contrattuale;

(g) informazioni che una Parte è obbligata a comunicare o rendere disponibili per conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili, o per conformarsi alle istruzioni impartite dalle autorità pubbliche, nei limiti, termini e modalità e in relazione ai soli terzi ai quali la Parte è obbligata a fornire e rendere disponibili tali informazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Terzi si intendono tutte le persone diverse dalle Parti e da coloro che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti. In relazione a ciascuna Informazione Riservata rivelata, anche le persone sopra menzionate possono essere considerate Terzi nel caso in cui, per la natura del loro rapporto con le Parti, non abbiano motivo o necessità di conoscere alcuna delle Informazioni Riservate, o nel caso in cui la Parte titolare dei diritti abbia espressamente vietato la comunicazione delle Informazioni Riservate a loro.

ART.12 Trattamento dei dati personali

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguitamento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le PARTI come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le PARTI dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 13 Foro competente

Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Roma.

ART. 14 Registrazione e relative spese

La presente Convenzione è firmata digitalmente, ed è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, che verrà assolta in maniera virtuale da Universitas Mercatorum.

Art. 15



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italidomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Universitas
Mercatorum
Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

LOGO
Impresa cofinanziatrice

Codice Etico

Il Codice Etico adottato da Universitas Mercatorum è pubblicato sul sito di Ateneo al Link <https://www.unimercatorum.it/ateneo/documenti-ufficiali>.

L'Impresa dichiara:

- a. di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato da Universitas Mercatorum che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- b. di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice Etico per le parti applicabili;
- c. che la presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento qualora l'Impresa si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Codice Etico mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al contraddittorio.

ART. 16 Norme finali

La presente Convenzione è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra l'Università e l'Impresa; non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Universitas Mercatorum, alla normativa ministeriale relativa al finanziamento in oggetto, e alla normativa vigente in materia.

L'Allegato 1 costituisce parte integrante della presente Convenzione e deve essere considerato da essa inscindibile.

Roma, _____

Per Universitas Mercatorum

Il Rettore

Prof. Giovanni Cannata

Per (IMPRESA)

Il Legale Rappresentante

Dott. GiannaLia Cogliandro





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Universitas
Mercatorum
Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

LOGO
Impresa cofinanziatrice

Allegato 1

Dati dell'Impresa

NOMINATIVO DELL'IMPRESA: European Network on cultural management and policy, ENCATC,

SITO WEB : WWW.ENCATC.ORG

PAESE : BELGIUM

VIA : AVENUE MAURICE, N° 1

CITTÀ : BRUSSELS , CAP : 1050

PEC : N/A _____

E-MAIL: G.COGLIANDRO@ENCATC.ORG

TELEFONO +32.(0)476992160

CODICE FISCALE : N/A

PARTITA IVA : N/A

CODICE ATECO : N° d'entreprise 0464174494

LEGALE RAPPRESENTATE :

GIANNALIA COGLIANDRO BEYENS

TELEFONO : +32.(0)476992160

E-MAIL : G.COGLIANDRO@ENCATC.ORG

REFERENTE AMMINISTRATIVO

GIANNALIA COGLIANDRO BEYENS

TELEFONO : +32.(0)476992160

E-MAIL : G.COGLIANDRO@ENCATC.ORG

BREVE PRESENTAZIONE DELL'IMPRESA (max 500 caratteri)

(Evidenziare prodotti e/o i servizi; dimensioni, in termini di fatturato, numerosità del personale dipendente e di quello impiegato in R&S)

ENCATC is a leading European network in the field of arts and cultural management and policy. It is an independent organization that operates in over 40 countries, including 33 European countries, six countries from other regions of the world, and international organizations.

ENCATC was founded in 1992 to represent, advocate for, and promote the interests of higher education institutions and training organizations working on cultural management and policy. Since then, it has grown to encompass a diverse range of stakeholders, including researchers, cultural operators, policy makers, students, and artists.

The organization's primary goal is to stimulate the development of cultural management and cultural policy education in Europe and beyond, engaging and responding to new developments in



politics, economics, societies, and technology.

Its activities aim to encourage the exchange of experiences and knowledge on a global scale, to enhance education and research, to provide a space for debate and discussion, and to offer a platform for collaborative projects and partnerships.

ENCATC does so by organizing events, conducting research, and providing a platform for members to share and exchange knowledge and experience. It offers a wealth of resources, including an extensive database of publications, research, and case studies, as well as a series of webinars and online training sessions.

As a network, ENCATC connects cultural professionals and educators around the world, fostering a sense of community and shared purpose. This common purpose is to improve the quality of cultural management and policy education, enhance the skills of cultural professionals, and, ultimately, to strengthen the cultural sector.

ENCATC is also committed to facilitating the mobility of cultural professionals and students, believing that such mobility contributes to personal and professional development, broadens perspectives, and encourages international cooperation and understanding.

TEMATICA DELLA RICERCA (max 500 caratteri)

(specificare l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che l'Impresa si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato, anche la coerenza con aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR)

Questa proposta mira a trasformare ENCATC in un'organizzazione che utilizza i dati per sviluppare nuove conoscenze e definire nuove politiche e processi operativi innovanti e efficaci. La ricerca si concentrerà in particolare sulla digitalizzazione del filone gestionale e di ricerca dell'organizzazione e sull'analisi dei cluster di innovazione. La ricerca sarà svolta su diverse aree geografiche.

In particolare, il progetto ha i seguenti obiettivi scientifici e formativi:

“Trasformare ENCATC in un'organizzazione basata sui dati, migliorando la sua capacità di creare conoscenza e informare le politiche”.

1. Digitalizzare i nostri settori gestionali e di ricerca, favorendo efficienza e innovazione.
2. Analizzare i cluster di innovazione, fornendo informazioni preziose per guidare le nostre operazioni.

Questa proposta si allinea con le esigenze della rete nelle aree di gestione e ricerca, produrrà cifre e fatti orientati a soddisfare le esigenze di innovazione della rete. Ciò, a sua volta, contribuirà alla crescita e allo sviluppo complessivo dell'organizzazione e offrirà un'un'opportunità unica per il ricercatore di apprendere nuovi processi per lo sviluppo del business. Inoltre, il programma di ricerca includerà il coinvolgimento attivo del dottorando nella ricerca e nell'implementazione degli attuali progetti di ricerca europea dell'organizzazione: ECHOES e CREASUS e quindi contribuirà ad offrire allo studente un'esperienza pratica e delle opportunità di scambio con ricercatori e professionisti in diversi Paesi europei.